

Ritenuta sulle provvigioni: chiarimenti

Entro il prossimo 31 dicembre 2025, con effetti dall'anno successivo, gli intermediari del commercio, agenti e rappresentanti, procacciatori di affari ecc., che si avvalgono nello svolgimento della propria attività, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi, possono presentare apposita dichiarazione alla ditta mandante per l'applicazione della c.d. ritenuta ridotta sulle provvigioni che sarà dunque applicata sempre con aliquota al 23% ma solo sul 20% dell'ammontare delle provvigioni anziché sul 50%.

- La ritenuta sulle provvigioni e l'applicazione della ritenuta ridotta
- La richiesta per la ritenuta ridotta entro il 31 dicembre

La ritenuta sulle provvigioni e l'applicazione della ritenuta ridotta

L'art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 dispone l'applicazione di una **ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF o dell'IRES** dovuta dai percipienti all'atto del pagamento delle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, salve le eccezioni previste nell'articolo medesimo.

"I soggetti indicati nel **primo comma** dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF o dell'IRPEG dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa (...)" La ritenuta in parola così come la *chance* di applicazione della trattenuta ridotta a breve analizzata, ex comma 89 della Legge n. 213/2023, riguarda

altresì: gli **agenti di assicurazione**, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e i **mediatori di assicurazione**, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Detto ciò, come da circolare MEF n. 24/1983:

- l'elenco dei rapporti di "lavoro" indicato al suddetto art. 25-bis è da considerarsi tassativo,
- la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita oltre che dal compenso per l'attività svolta dal commissionario, dall'agente, dal mediatore, dal rappresentante di commercio e dal procacciatore d'affari anche da ogni altro compenso inerente l'attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese.

In virtù delle previsioni di cui al comma 2 dello stesso art. 25-bis, è possibile, al ricorrere di specifiche condizioni, l'applicazione di una **ritenuta in misura ridotta**.

"La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel **primo comma**. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni."

Di conseguenza, gli intermediari del commercio, agenti e rappresentanti, procacciatori di affari ecc., che si avvalgono nello svolgimento della propria attività, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi, possono presentare apposita **dichiarazione** alla ditta mandante **per l'applicazione della c.d. ritenuta ridotta** che sarà dunque applicata al 23% ma solo sul 20% dell'ammontare delle provvigioni anziché sul

50%.

La base imponibile per il calcolo della ritenuta varia dunque a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:

- **si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi**, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte, coincide con **il 4,6% delle intere provvigioni**;
- **non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi**, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte, cioè **l'11,5% delle intere provvigioni**.

La **base imponibile**, sulla quale applicare la riduzione, è costituita sulla provvigione al netto dell'IVA e al lordo della trattenuta Enesarco.

Quindi è costituita da:

- provvigione (compenso spettante ai soggetti intermediari per l'attività prestata);
- eventuali sopraprezzi (derivanti dalla differenza tra il prezzo della merce fissato dal committente, preponente o mandante e quello di vendita ottenuto dall'agente, commissionario, rappresentante e procacciatore d'affari);
- somma percepita dall'agente o rappresentante di commercio nel caso in cui la casa mandante concluda direttamente affari nella zona di esclusiva dell'agente o rappresentante;
- corrispettivi o proventi in natura;
- ogni altro compenso relativo all'attività prestata, tra cui i rimborsi spese, esclusi quelli anticipati per conto della casa mandante.

Rispetto alle operazioni afferenti **prestazioni di servizio rese alle imprese assicurative** dagli intermediari nell'ambito

dei rapporti di agenzia e mediazione, c'è da dire che, trattasi di operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1973, per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, salvo esplicita richiesta da parte del committente o del cliente privato non oltre il momento di effettuazione della prestazione.

Conclusione ribadita dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E/2024.

La richiesta per la ritenuta ridotta entro il 31 dicembre

L'art. 2 del Decreto del Ministro delle Finanze 16 aprile 1983, n. 2446, prevede che l'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura indicata nel comma 2 del predetto art. 25-bis è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni, di apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente:

- **i dati identificativi del percipiente stesso,**
- **nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.**

Individuazione dipendenti	Individuazione soggetti terzi
<p>Si considerano dipendenti coloro i quali prestano nell'impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni secondo le norme della legislazione sul lavoro.</p>	<p>Si considerano terzi coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, collaborano con il percipiente le provvigioni nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa, quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori d'affari, i produttori e figure similari.</p> <p>Si considerano altresì terzi i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'esercizio dell'attività commerciale svolta nell'ambito di detta impresa nonché gli associati delle associazioni in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.</p>

Rispetto al requisito di avvalersi **in via continuativa** dell'opera di dipendenti o di terzi, l'art. 1 del D.M. n. 2446/1983, dispone che la continuità è da ritenersi sussistente laddove, indipendentemente dal numero di dipendenti o terzi, il rapporto di lavoro dipendente e quello di collaborazione diano luogo a prestazioni per la prevalente parte dell'anno, ovvero del minore periodo in cui è svolta l'attività, anche se l'opera predetta non sia resa dalle stesse persone, dipendenti o terzi.

Dunque, anche in ipotesi di un ricambio della "forza lavoro", il requisito deve ritenersi soddisfatto.

Se il percipiente le provvigioni si avvale soltanto di

prestazioni di terzi, il requisito della continuità si presume sussistente qualora il percipiente abbia sostenuto nel periodo d'imposta precedente **costi** per dette prestazioni **in misura superiore 30%** dell'ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.

La richiesta per l'applicazione della ritenuta in misura ridotta deve essere presentata **entro precise tempistiche** di seguito analizzate.

Ipotesi	Termine presentazione richiesta
Richiesta a regime	Per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Verifica requisiti in corso d'anno	Non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ed entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le predette condizioni.
Presunzione possesso requisiti	Non oltre i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari o alla eseguita mediazione.

La dichiarazione, trasmessa nei suddetti termini con **raccomandata A/R o mediante PEC**, conserva validità ai fini dell'applicazione della ritenuta sul 20% dell'ammontare delle provvigioni anche oltre l'anno cui si riferisce (circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E).

Cosicché, ad esempio, ipotizzando l'invio della prima richiesta di applicazione della ritenuta ridotta entro il 31 dicembre 2025, questa conserva validità anche per gli anni

successivi, senza che sia necessaria la sua ripetizione, fatto salva la necessità di comunicare le variazioni che fanno perdere il diritto all'agevolazione.

L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000** (art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

La medesima sanzione è applicabile in caso di dichiarazione **incompleta o non veritiera** (circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E).

Le eventuali **ritenute ordinarie** effettuate prima che il committente sia venuto in possesso della dichiarazione del percipiente si considerano oramai acquisite ai fini del loro versamento.

A ogni modo, le ritenute ordinarie o ridotte che siano, effettuate dal committente saranno poi "travasate" nella **Certificazione Unica e nel 770** (riepilogo versamenti effettuati e compensazioni operate nei quadri ST e SX nel modello 770).

Sulla C.U., si ricorda che l'art. 4 del D.L. n. 81/2025 è intervenuto sul termine di trasmissione della Certificazione Unica completando ovvero aggiustando il precedente intervento di cui al D.L. n. 108/2024.

Come da Relazione illustrativa del Decreto, la norma dispone che a decorrere dal 2026, le **Certificazioni Uniche**, di cui all'art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, anziché entro il termine previsto dall'art. 4, comma 6-quinquies, terzo periodo, del richiamato Decreto

(ossia entro il 31 marzo).

Il differimento, finalizzato ad agevolare gli adempimenti dei sostituti d'imposta, riguarda anche le Certificazioni Uniche contenenti redditi d'impresa ossia provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

(MF/ms)

Pec amministratori: chiarimenti in vista della scadenza del 31.12.25

Unioncamere, attraverso un documento pubblicato sul proprio sito internet, fornisce primi chiarimenti sulle novità normative, introdotte dall'art. 13 comma 3 del DL 159/2025, attinenti all'**obbligo di comunicare una PEC** da parte degli amministratori delle imprese costituite in forma societaria.

In esito a tale intervento normativo, l'art. 5 comma 1 del DL 179/2012 stabilisce che l'obbligo di comunicare una PEC al Registro delle imprese è esteso anche "all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di **amministrazione di imprese** costituite in forma societaria.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese

che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico".

In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, inoltre, si applica l'art. 16 comma 6-*bis* del DL 185/2008 (così dispone l'art. 13 comma 4 del DL 159/2025).

Dal riferimento normativo all'amministratore unico, all'amministratore delegato o, in caso di mancanza di quest'ultimo, al Presidente del Consiglio di amministrazione si desume l'applicazione a tutti coloro che assumono tali cariche nelle sole **società di capitali**, nonché nelle società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica.

Non sono, pertanto, **soggetti all'obbligo** gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei consorzi, nelle reti di imprese, ecc.) assumono cariche diverse (ad esempio, i consiglieri privi di deleghe di CdA).

Sono, altresì, esclusi dall'obbligo gli amministratori di srl nel caso in cui la società abbia affidato la gestione a più soggetti disgiuntamente o congiuntamente ex art. 2475 comma 3 c.c. (*cfr.* la Camera di Commercio di Arezzo-Siena), nonché – secondo quanto precisato dalle Camere di Commercio della Romagna e di Pistoia e Prato – i **liquidatori** di qualsiasi soggetto giuridico.

Rispetto a richieste "non" obbligatorie, inoltre, è possibile ricevere un messaggio del seguente tenore: "La comunicazione del domicilio digitale non è più obbligatoria ... Si chiede pertanto conferma della volontà di iscrivere il domicilio digitale. In caso di conferma della variazione di domicilio o di mancata risposta alla presente comunicazione entro il termine di cinque giorni, l'ufficio procederà ad iscrivere la domanda per come compilata e a prelevare il previsto diritto di segreteria di € 30,00 e il bollo, trattandosi di variazione

dei dati anagrafici e aziendali" (così, in particolare, risponde il Registro delle imprese di Milano).

L'obbligo – sottolinea ancora Unioncamere – si applica a coloro che, **dal 31 ottobre 2025** (data di entrata in vigore del DL 159/2025), vengono nominati o confermati alle suddette cariche (al momento della costituzione della società o successivamente) e a coloro che, alla suddetta data, già ricoprono tali cariche.

L'obbligo della comunicazione è in capo all'impresa.

Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche in questione la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire **contestualmente alla richiesta** di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma. A fronte di ciò si avverte che, ove pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di questo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l'ufficio **sospenderà la domanda** richiedendo la regolarizzazione (ciò, per inciso, deriva dalla applicazione espressa dell'art. 16 comma 6-*bis* del DL 185/2008).

Coloro che, invece, al 31 ottobre 2025, già ricoprono le suddette cariche, dovranno comunicare il proprio domicilio digitale **entro il 31 dicembre 2025**.

In tal caso, dal rinvio all'art. 16 comma 6-*bis* del DL 185/2008 deriva che il mancato adempimento determina l'applicazione della sanzione di cui all'art. 2630 c.c. raddoppiata (ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.064 euro).

Si ricorda, inoltre, che il domicilio digitale deve essere univoco e, pertanto, non può coincidere con il domicilio

digitale dell'impresa in cui è ricoperta la carica.

L'esenzione dal pagamento del diritto di segreteria e dell'imposta di bollo si applica solo per la **mera comunicazione del domicilio digitale** di uno dei predetti amministratori, senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza.

Per le comunicazioni del domicilio digitale in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, invece, il diritto di segreteria e l'imposta di bollo sono dovuti secondo l'ordinaria disciplina dell'adempimento principale oggetto di iscrizione.

Resta assoggettata a diritti di segreteria e imposta di bollo anche la comunicazione del domicilio digitale – in via facoltativa – di ulteriori soggetti con cariche societarie.

(MF/ms)

“Festa delle imprese”: lunedì 24 novembre ore 20.30

Il quotidiano “La Provincia di Lecco” organizza lunedì 24 novembre 2025, ore 20.30, l'annuale “Festa delle imprese” che si terrà presso la sede della Camera di Commercio di Lecco.

Ospite della serata, che ha come scopo lanciare la rivista annuale “Imprese”, sarà l'imprenditore Oscar Farinetti, fondatore della catena Eataly.

In allegato trovate l'invito ufficiale.

Confapi in audizione congiunta Camera-Senato sulla Legge di Bilancio 2026

Confapi, rappresentata dal Vicepresidente Francesco Napoli, è stata audita dalle Commissioni congiunte bilancio del Senato e della Camera sulla Legge di Bilancio 2026.

“Accogliamo con favore – ha spiegato Napoli nel corso del suo intervento – diverse disposizioni che vanno nella giusta direzione per sostenere il tessuto produttivo. In particolare apprezziamo la proroga e il rifinanziamento della ‘Nuova Sabatini’, strumento utile per il rinnovamento tecnologico delle Pmi. Così come positivo è il rifinanziamento e l’estensione temporale del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree Zes e Zls fino al 2028, che fornisce stabilità per la programmazione degli investimenti nelle aree a maggiore svantaggio competitivo. Bene anche la riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e, sul fronte internazionalizzazione, il nuovo Fondo per la promozione della presenza economica, culturale e scientifica dell’Italia all’estero e il rafforzamento degli strumenti finanziari a supporto dell’internazionalizzazione, in particolare il rifinanziamento di Simest. Per contrastare i dazi statunitensi proponiamo di integrare la Manovra con un pacchetto straordinario di misure dedicate a mitigarne l’impatto e favorire la diversificazione dei mercati come un credito d’imposta fino al 30% per le spese di

internazionalizzazione e di riconversione produttiva verso mercati alternativi; fondi compensativi o contribuiti a fondo perduto per le imprese più colpite; il ripristino della misura Simest per la patrimonializzazione delle Pmi esportatrici”.

La Legge di Bilancio 2026 per Confapi presenta anche diverse criticità che rischiano di indebolire la liquidità e la capacità di investimento delle Pmi. “Per quel che riguarda l’iper ammortamento – ha detto il Vicepresidente – esprimiamo forti perplessità sull’efficacia concreta della maggiorazione dell’ammortamento reintrodotta per le Pmi industriali. L’esperienza ha dimostrato che strumenti come l’iper/super ammortamento hanno una limitata capacità di coinvolgere le imprese di minori dimensioni, producendo benefici solo nel tempo e a condizione che l’impresa sia in utile. I dati confermano la maggiore efficacia e inclusività del Credito d’Imposta, che garantisce fruizione diretta e immediata, anche in assenza di utili. Chiediamo quindi il ripristino di un sistema basato sul credito d’imposta, eventualmente semplificato e reso strutturale, quale strumento più coerente con la realtà economica e finanziaria delle Pmi e più idoneo a sostenere, in modo concreto, la transizione tecnologica, digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale. In merito, infine, alla Pace fiscale Quinques, la nostra proposta è di allinearla alle misure passate includendo anche i debiti conclusi entro il 31 dicembre 2023 per una questione di equità e coerenza”.

Valutazione negativa per due misure: la tassazione dei dividendi e il divieto di compensazione in F24 dei crediti fiscali con i contributi previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL). “Infine nel ddl – ha detto Napoli – non sono affrontati due temi rilevanti: un focus specifico e strutturale sul tema energetico e l’assenza di misure relative alla proroga del Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi la cui operatività scade il 31 dicembre”.

Confapi ha anche proposto un “Patto per i Talenti STEM” per

contrastare il fenomeno dei “cervelli in fuga”. Il meccanismo potrebbe essere un patto tra associazioni/impreses/Governo nel quale le imprese che assumono neolaureati in materie STEM meritevoli offrono ruoli con responsabilità e percorsi di crescita. Dal canto suo lo Stato compenserebbe la componente contributiva per i primi 5 anni, che l'azienda comunque verserebbe e che verrebbe riconosciuta in busta paga al lavoratore neo-assunto, riconoscendo i relativi contributi figurativi al lavoratore.

Confapi ospita una delegazione dell'associazione imprenditoriale Turkonfed

Confapi ha ospitato rappresentanti dell'Associazione Imprenditoriale Turkonfed; la delegazione, rappresentata in Italia dal Presidente dell'Associazione Imprenditoriale Italo – Turca Giuseppe Laghezza Masci, ha visto la presenza di Burak Pehlivan, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Turkonfed, la più grande organizzazione imprenditoriale non governativa turca che riunisce 31 federazioni imprenditoriali e circa 340 associazioni di impresa con quasi 100.000 aziende associate e dell'Associazione Internazionale degli Imprenditori Turco-Ucraini (TUID) e di due rappresentanti delegate, Pelin Ogur e Zeynep Aysu.

Confapi è stata rappresentata da Marco Tarica, delegato all'Internazionalizzazione di Confapi Roma, Andrea Paparo, Direttore per i Rapporti con i Territori e da funzionari della Confederazione. Durante l'incontro sono stati discussi possibili ambiti di collaborazione tra le due associazioni con l'obiettivo di rafforzare i legami tra le comunità dei due Paesi, favorire le opportunità di business tramite

l'organizzazione di B2B tra aziende italiane e turche, di condividere buone pratiche che valorizzino le rispettive identità e di lavorare sinergicamente su progetti comuni quali quelli sulla transizione digitale e sugli investimenti sostenibili per le Pmi.

Emissioni in atmosfera: risposte ai quesiti del webinar ARPA

Il webinar del 24 ottobre scorso con Arpa era rivolto alle imprese che, avendo impianti con emissioni in atmosfera, autorizzati come attività in deroga o come AUA (Autorizzazioni Uniche Ambientali), sono suscettibili di controlli da parte delle autorità competenti (Arpa e Provincia).

Si allegano le risposte alle domande che sono state poste prima e durante lo stesso webinar.

L'associazione resta a disposizione per l'eventuale supporto in questo campo, telefonate (0341.282822) o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)

[10940_EMISS_ATM_webinar_24_ottobre_2024_Quesiti.pdf](#)
[Download](#)

Evento Ats per aziende, fra salute e fattori protettivi: martedì 18 novembre 2025

L'iniziativa è rivolta alle Aziende interessate a conoscere e a promuovere attivamente la salute e il benessere dei propri collaboratori, attraverso l'adozione di buone pratiche e la condivisione di esperienze virtuose.

I tempi e i modi del lavoro nel nuovo millennio: tra salute e fattori protettivi, il ruolo strategico delle Aziende

Martedì 18 novembre 2025 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso la sede di ATS Brianza in Viale Elvezia, 2 – Monza (auditorium)

Occasione per creare sinergie tra realtà aziendali e istituzionali del territorio e rafforzare l'impegno comune verso ambienti di lavoro più sani, inclusivi e sostenibili. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le aziende. Si può condividere l'invito con altre aziende, imprese o cooperative con cui siete in contatto.

In allegato la locandina del programma e le istruzioni d'iscrizione al seminario.

In caso di impossibilità a partecipare in presenza, dopo l'iscrizione inviare e-mail per ricevere link di collegamento a promozionesalute@ats-brianza.it

(SN/am)

[10931_2025_ATS_Salute_evento_per_aziende_18nov2025_Monza.pdf](#)
[Download](#)

Dall'1 gennaio 2026 integrazione tra sistemi registrazione corrispettivi e strumenti pagamento elettronico

Al via nei primi mesi del 2026 il censimento dei POS in abbinamento ai RT.

Pubblicate le regole tecniche, in attesa della piattaforma web.

Con provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per l'attuazione della "piena integrazione e interazione tra i sistemi di registrazione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico", obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 con decorrenza 1° gennaio 2026.

Il citato provvedimento stabilisce le procedure tecniche di collegamento tra i dispositivi ed i termini effettivi da rispettare, che risultano essere più ampi di quelli previsti dalla normativa.

Premessa

L'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (ex art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015) ha rappresentato una profonda trasformazione nelle modalità di certificazione fiscale delle operazioni effettuate da commercianti al minuto e assimilati.

Si è trattato di un primo passo compiuto nella direzione della tracciabilità delle operazioni, volto a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale.

Parallelamente a questo processo, il legislatore ha

progressivamente incentivato l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, implementando anche specifici meccanismi di controllo.

Già da tempo, infatti, l'Amministrazione finanziaria ha avviato controlli basati sull'incrocio dei dati tra i flussi dei pagamenti elettronici (comunicati dai gestori dei circuiti POS) e i dati di tutte le operazioni attive effettuate e trasmesse dai contribuenti allo SDI. Tuttavia, i due flussi (certificazione dell'operazione e accettazione del pagamento) sono rimasti, fino ad oggi, tecnicamente separati.

L'anello mancante è stato introdotto dall'articolo 1, commi 74-77, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

Tale norma ha modificato l'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2026, gli strumenti tecnologici impiegati per la certificazione dei corrispettivi debbano garantire la *“piena integrazione e interazione”* con i sistemi di pagamento. La norma stabilisce, quindi, che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici debba essere collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.

Il comma 4 dello stesso articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 aveva affidato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le regole tecniche, le informazioni da trasmettere e le caratteristiche degli strumenti. È in questo contesto che si inserisce il Provvedimento n. 424470/2025 qui in esame, che non solo stabilisce la tempistica, ma contribuisce anche a fugare molti dubbi sulle modalità di *“integrazione”* previste dalla norma, che assumono caratteristiche ben diverse da quelle immaginate in prima battuta.

Come avviene l'integrazione tra POS e strumento di certificazione dei corrispettivi

Il provvedimento stabilisce che il collegamento tra gli “strumenti di pagamento elettronico” (hardware o software, come POS fisici o virtuali) e gli “strumenti di certificazione dei corrispettivi” (RT e soluzioni software approvate) deve essere effettuato **esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web che saranno rese disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”**.

Non si tratta, quindi, di un collegamento “fisico”, bensì di una sorta di **“comunicazione di abbinamento”** tra strumento di certificazione (Registratore Telematico o software autorizzato, ivi incluso “Documento Commerciale On Line” dell’Agenzia delle Entrate) e lo strumento di incasso di moneta elettronica.

L’obbligo di effettuare la procedura è posta in capo ai “soggetti obbligati”, ovverosia ai soggetti che certificano corrispettivi, i quali potranno operare in proprio o per il tramite di un diverso soggetto, in possesso di specifica delega, come nel seguito meglio approfondito.

I passaggi operativi saranno i seguenti:

1. il soggetto obbligato (o il suo delegato) registra il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato.
2. Tale dato viene abbinato al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi. Nel caso di RT, lo strumento deve essere stato preventivamente censito e attivato nell’area riservata.
3. Ai fini delle attività di controllo, i soggetti obbligati devono registrare anche l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.

L’obbligo **non è da considerarsi “una tantum”**.

Infatti, i soggetti obbligati saranno altresì tenuti ad **aggiornare tempestivamente i dati registrati** nell’area

riservata qualora intervengano variazioni nei collegamenti tra i dispositivi.

La delega specifica per la comunicazione RT/POS

Come già evidenziato, la comunicazione di collegamento potrà essere effettuata direttamente dai soggetti obbligati (contribuenti che certificano corrispettivi, in possesso delle credenziali di accesso alla loro area riservata di Fatture e Corrispettivi), oppure delegata ad un soggetto terzo.

Il soggetto delegato dovrà essere autorizzato dal contribuente all'accesso alla piattaforma Fatture e Corrispettivi, e più precisamente alle funzioni di **"Accreditamento e censimento dispositivi"** (cfr. punto 2.3 del Provvedimento).

Si tratta della medesima delega già utilizzata per la gestione delle operazioni relative ai Registratori Telematici, come l'accreditamento, il censimento e la variazione dello stato dei dispositivi (es. "attivato", "in servizio", "fuori servizio"), delega che può essere conferita anche ad un soggetto diverso da un intermediario autorizzato alla trasmissione dei dichiarativi. Ad esempio, la delega per l'accreditamento ed il censimento dei dispositivi può essere conferita al tecnico che si occupa della manutenzione tecnica del Registratore Telematico.

Non si tratta, dunque, della delega che ordinariamente viene conferita al consulente fiscale per l'accesso alle fatture elettroniche, la trasmissione delle LIPE ecc. (ovvero la delega alla "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche"), bensì della **specifica e diversa delega di accreditamento e censimento dispositivi**. Ne deriva che, laddove il consulente fiscale intenda adoperarsi nel supporto diretto dei propri assistiti per la registrazione dell'abbinamento POS/RT, il primo passaggio da effettuare è quello di accertarsi di disporre della citata delega, in corso di validità.

Il "collegamento" del POS con l'applicazione Documento Commerciale On Line dell'Agenzia delle Entrate

Il provvedimento dedica una disciplina apposita (punto 2.4) ai soggetti che non utilizzano un RT fisico o un software certificato, ma adempiono all'obbligo tramite la procedura web messa gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate: "Documento commerciale on line".

Come noto, questa applicazione consente di generare il documento commerciale direttamente dal portale "Fatture e Corrispettivi", assolvendo contestualmente sia alla memorizzazione che alla trasmissione dei dati.

Per questi contribuenti, il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e la procedura web – in merito al quale, in prima istanza, erano sorti dubbi – sarà possibile e dovrà essere effettuato utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili all'interno della medesima procedura web "Documento Commerciale On Line". L'applicazione dell'Agenzia resterà quindi pienamente funzionante e il contribuente utilizzatore potrà agevolmente mettersi in regola anche con i nuovi obblighi.

I termini dell'adempimento per i dispositivi già in uso nel mese di gennaio 2026

La Legge di Bilancio 2025 aveva previsto quale termine di avvio dei nuovi obblighi di integrazione ed interazione il 1° gennaio 2026. Posto che si è dovuto attendere l'ultimo giorno di ottobre 2025 per ottenere le prime informazioni di carattere tecnico operativo, da più parti era stata ventilata l'ipotesi di un rinvio; tuttavia, allo **stato attuale non è prevista alcuna proroga**.

Il provvedimento qui in esame (articolo 3) definisce una **doppia finestra temporale** per l'adeguamento, prevedendo tempistiche diverse per gli strumenti già in uso e le nuove attivazioni e, in ogni caso, consentendo **tempistiche effettive che sono più ampie del termine del 1° gennaio 2026**.

È infatti prevista una sorta di **fase transitoria**, che riguarda gli strumenti già in uso, ovverosia gli strumenti di pagamento elettronico per i quali è in vigore un "Contratto di convenzionamento" (contratto POS) **nel mese di gennaio**

2026. Per questi, il collegamento dovrà essere effettuato **entro quarantacinque giorni dalla data di effettiva messa a disposizione del servizio web nell'area riservata.**

La data di avvio del servizio web, a partire dalla quale calcolare i 45 giorni, non è ancora nota e sarà resa pubblica tramite un apposito avviso sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

I termini dell'adempimento per i dispositivi attivati o modificati a partire da febbraio 2026

Riguardo agli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di convenzionamento sarà stipulato dopo il 31 gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato in una finestra temporale che **inizia il sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento, ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.**

Gli stessi termini "a regime" si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato.

Esempio	
Data attivazione POS	1° febbraio 2026
Secondo mese successivo	aprile 2026
Inizio finestra temporale	6 aprile 2026 (sesto giorno di aprile)
Scadenza finestra temporale	30 aprile 2026 (ultimo giorno lavorativo di aprile)

Ai fini del calcolo dei termini a regime, il provvedimento specifica che il sabato è considerato giorno non lavorativo; tuttavia, viene altresì precisato che non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l'ultimo giorno del mese (solare), anche se questo non fosse lavorativo.

Sintesi dei termini		
Tipologia soggetto	Decorrenza	Termine
Fase transitoria	Contratti POS in vigore a gennaio 2026	Entro 45 giorni dalla data di attivazione del servizio web (data da comunicare)
A regime	Contratti POS stipulati dopo il 31/01/2026 o variazioni intervenute dopo tale data	Finestra mobile: dal 6° giorno del 2° mese successivo alla disponibilità, fino all' ultimo giorno dello stesso mese

Sebbene l'obbligo di integrazione decorra formalmente dal 1° gennaio 2026 (come da Legge di Bilancio 2025), la struttura dei termini definita dal provvedimento offre, di fatto, un calendario più flessibile.

Per gli operatori già attivi, viene fatto riferimento alla data di messa a disposizione del servizio web (ad oggi non nota), ma altresì viene fatto riferimento agli strumenti già attivi nel *mese* di gennaio 2026. Risulta pertanto evidente che il termine per ottemperare, nel concreto, nelle peggiori delle ipotesi cadrà nel mese di febbraio o marzo 2026.

Memorizzazione puntuale e trasmissione aggregata

L'articolo 4 del provvedimento disciplina, infine, le modalità di gestione dei dati relativi ai pagamenti elettronici, tracciando i contorni operativi del nuovo meccanismo, quando sarà pienamente operativo.

- **Memorizzazione puntuale** – Come riportato al punto 4 del provvedimento, la memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici deve avvenire in modo puntuale, ovvero **deve**

essere effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, tramite lo strumento di certificazione dei corrispettivi. Il documento commerciale emesso dovrà quindi riportare esplicitamente le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare. Quanto sopra, invero, è già da tempo previsto quale informazione obbligatoria da rendere all'atto dell'emissione e memorizzazione dello scontrino, ma ora sarà ragionevolmente oggetto di un controllo incrociato più puntuale, essendoci nota la correlazione tra POS e RT o diverso strumento utilizzato per la certificazione del corrispettivo.

- **Trasmissione Aggregata** – A fronte di una memorizzazione puntuale, effettuata per singola operazione, la trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici all'Amministrazione finanziaria avverrà giornalmente in forma aggregata, con l'ammontare dei corrispettivi. Come precisato nelle motivazioni del provvedimento, questo invio non costituisce un nuovo adempimento telematico, posto che le specifiche tecniche di riferimento sono quelle che già attualmente sono previste per i Registratori Telematici e le soluzioni software.

Conclusioni

In conclusione, più che di un obbligo di “piena integrazione e interazione tra i sistemi di registrazione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico”, che era stato immaginato come un obbligo di collegamento “fisico” tra RT e terminale POS, forse sarebbe più corretto parlare di **“censimento ed abbinamento”** dei terminali POS con gli strumenti di certificazione. In buona sostanza, terminata la procedura di registrazione, a ciascun strumento di certificazione dei corrispettivi risulteranno abbinati uno (o più) strumenti di incasso in moneta elettronica, ma **il “quanto” dell'incasso in moneta elettronica non sarà estrapolato dal terminale POS, bensì da quanto indicato all'atto dell'emissione dei documenti commerciali.**

La ratio di tutto questo, a parere di chi scrive, è quella di **riuscire ad “incrociare” più velocemente l'ammontare degli**

incassi POS con i vari terminali di certificazione dei corrispettivi, e quindi riuscire ancora più velocemente ad abbinare l'incasso in moneta elettronica con gli scontrini emessi. Chiaro è che occorrerà **tenere attenta nota**, in caso di certificazione con emissione di fattura e scontrini contestualmente, anche degli incassi POS che si riferiscono a **fatture emesse, posto che in questo caso emergerà, sulla carta, una discrepanza.**

Sta di fatto che in quest'ottica il quadro di insieme torna ad avere un senso anche per quanto riguarda la comunicazione effettuata all'Agenzia delle Entrate dai gestori di sistemi di moneta elettronica, la cui funzione tutto subito appariva priva di senso immaginando che il flusso partisse direttamente dal terminale POS o, comunque, venisse da questo inviato al RT per la trasmissione. In sostanza, la vera novità dell'**integrazione ed interazione** altro non è che una ancora più precisa mappatura dei terminali POS: ad ogni incasso POS dovrà corrispondere lo scontrino e tale scontrino dovrà essere emesso avendo la massima cura, ora più che mai, di indicare correttamente la circostanza che l'incasso è avvenuto in moneta elettronica.

Riferimenti normativi:

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2025, n. 424470;
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 74-77;
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2.

(MF/ms)

Concordato preventivo: quando

emettere la nota di variazione

Con la Risposta ad interpello 3 novembre 2025, n. 276, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di emettere nota di variazione per la quota di credito falcidiata dal piano omologato, nonostante la presenza di due procedure concorsuali succedutesi nel tempo.

Fattispecie

Un'impresa vantava un credito verso una società debitrice soggetta a concordato preventivo omologato nel 2016, che prevedeva un pagamento del 10% del credito stesso. Successivamente, nel 2024, il tribunale:

- senza aver preventivamente dichiarato la **risoluzione del precedente concordato** (causa intervenuta scadenza del termine annuale),
- dichiarava aperta la **liquidazione giudiziale**, con conseguente riduzione del credito ammesso al passivo e falcidia del 90%.

Tanto premesso, l'istante chiedeva al Fisco di chiarire se e quando fosse possibile emettere **la nota di variazione per recuperare l'IVA** incorporata nella parte del credito non ammesso al passivo, considerando che tale quota era formalmente estinta per effetto della falcidia concordataria.

Normativa di riferimento

L'art. 26 del Decreto IVA dispone che **se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente**, il cedente del bene o prestatore del

servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25.

Il successivo comma 3-bis prevede che la disposizione si applica anche in caso di **mancato pagamento del corrispettivo**, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

- **a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale** o dalla data del Decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- **a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose**. Le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3-bis, lettera a), tuttavia, si applicano **alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso**.

I chiarimenti delle Entrate

L'Agenzia ricorda che in generale:

- mentre per le procedure concorsuali aperte **dopo il 26 maggio 2021** le note di variazione IVA possono essere emesse anche **in assenza di esito infruttuoso** della procedura,
- per le procedure pendenti precedentemente al **26 maggio 2021**, si applicano le regole ante-riforma, che prevedono **l'attesa dell'accertamento definitivo dell'infruttuosità**, come avviene al momento della formazione definitiva dello stato passivo;

Nel caso in esame, tuttavia, si ricade nell'ambito della c.d. **"consecuzione tra procedure"**, principio normato ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (art. 69-bis, comma 2, l. fall. oggi art. 170, comma 2, del Codice della Crisi di

impresa) che:

- si riferisce letteralmente **alla “confluenza” di una procedura concorsuale**, inizialmente attivata dall'imprenditore, nel successivo fallimento (oggi liquidazione giudiziale),
- **prescinde dalla mera successione cronologica** tra procedure e richiede che venga riscontrata **l'unicità di causa** (cfr. Cassazione 11 giugno 2019, n. 15724), che va accertata in concreto da parte dell'autorità giudiziaria.

Come evidenziato dalle Entrate “la consecuzione fra il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale sembrerebbe, dunque, acclarata dal giudice, essendo le due procedure originate da un medesimo unico presupposto costituito dallo ‘stato d'insolvenza’”: quindi:

- si applica la disciplina ante 26 maggio 2011,
- la nota può essere emessa **solo quando è certa l'infruttuosità della procedura** (cfr. circolare n. 77/2000 e n. 8/2017).

In particolare, per la parte di credito falcidiato e non ammesso al passivo, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa **solo alla data di definitività del decreto di formazione dello stato passivo**, che segna la certezza dell'impossibilità di recupero. Per la parte ammessa al passivo, invece, bisogna attendere la definitiva conclusione infruttuosa della procedura.

(MF/ms)

Contratti di locazione: chiarimenti sulle sanzioni in caso di tardiva registrazione

Con la **risoluzione n. 56/E** del 13 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di **sanzioni per tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani pluriennali**, ai sensi dell'art. 69, **Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (TUR)**, approvato con D.P.R. n. 131/1986, allineandosi all'orientamento ormai consolidato della **giurisprudenza di legittimità**, che ha ridefinito il criterio di **commisurazione della sanzione**.

L'art. 69, TUR, prevede una sanzione amministrativa **pari al 120% dell'imposta dovuta**, con un minimo di 250 euro, in caso di omessa registrazione, **ridotta al 45%, con un minimo di 150 euro**, se la registrazione avviene con un ritardo **non superiore a 30 giorni**.

Per i **contratti pluriennali**, l'art. 17, TUR, consente **2 modalità alternative di versamento dell'imposta di registro**:

- **annuale**, sul canone relativo a ciascun anno;
- **in unica soluzione**, sull'ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti per l'intera durata contrattuale.

Proprio questa duplice possibilità ha generato, negli anni, dubbi applicativi in merito all'applicazione della sanzione; ossia, se il contribuente ha scelto il pagamento annuale, la **sanzione deve essere calcolata sull'imposta dovuta per l'intera durata del contratto** oppure solo su quella **relativa alla prima annualità**?

A partire dal 2022, numerose pronunce della Corte di cassazione hanno affrontato la questione, fino a consolidare, nel 2024, un orientamento univoco. Le sentenze **n. 1981**, **n. 2357**, **n. 2585**, **n. 2606**, **n. 10504** e **n. 17657** del 2024 hanno stabilito che **la sanzione per tardiva registrazione deve**

essere commisurata all'imposta dovuta per la prima annualità, quando il contribuente abbia optato per il pagamento rateizzato anno per anno.

La Suprema Corte ha evidenziato che l'imposta di registro sui contratti di locazione conserva **natura annuale**, come già affermato dalla Corte Costituzionale, con l'**ordinanza n. 461/2006**.

Il pagamento in unica soluzione, introdotto dalla Legge n. 449/1997, costituisce **solo una facoltà** concessa al contribuente e **non incide sulla struttura del tributo**.

Pertanto, la sanzione deve mantenere **proporzionalità rispetto all'illecito commesso**: se la violazione riguarda la **mancata o tardiva registrazione** riferita alla **prima annualità**, **non può essere commisurata a importi che comprendono canoni futuri non ancora esigibili**.

La Cassazione ha, inoltre, sottolineato che un'interpretazione diversa, che penalizzerebbe chi sceglie il pagamento annuale rispetto a chi versa in un'unica soluzione, sarebbe **in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione**. Nella **risoluzione n. 56/E/2025**, l'Agenzia fa proprie le conclusioni dei giudici di legittimità, **superando parzialmente quanto affermato nella circolare n. 26/E/2011**.

Quest'ultima, infatti, riteneva che **la sanzione dovesse essere sempre calcolata sull'imposta dovuta per l'intera durata del contratto**, indipendentemente dalla modalità di versamento scelta.

Ora, invece, l'Amministrazione riconosce che:

- se il contribuente ha scelto il pagamento **annuale**, la sanzione ex **art. 69, TUR**, deve essere commisurata all'imposta calcolata **sul canone della prima annualità**;
- per le **annualità successive**, in caso di ritardato versamento, si applica la **sanzione per tardivo pagamento** di

cui all'**art. 13, D.Lgs. n. 471/1997**;

resta ferma la possibilità di avvalersi del **ravvedimento operoso**, ai sensi dell'**art. 13, D.Lgs. n. 472/1997**.

Gli uffici territoriali sono, quindi, invitati a **riesaminare i procedimenti pendenti**, anche in sede contenziosa, adeguandosi ai nuovi criteri.

La risoluzione precisa, inoltre, che, nei casi in cui il contratto sia soggetto a **cedolare secca**, la tardiva registrazione comporta l'applicazione della **sanzione in misura fissa** prevista dall'**art. 69 pari a 150 euro**, per **tardiva registrazione**, o **250 euro**, per **omessa registrazione**, anche se non è dovuta l'imposta di registro.

(MF/ms)